



Regolamento

“Trasporto Solidale”

ANF – Associazione Nazionale Famiglie



Sommario

Art. 1 – Finalità del Servizio.....	
Art. 2 – Oggetto del Regolamento.....	
Art. 3 – Area Territoriale.....	
Art. 4 – Modalità di Gestione.....	
Art. 5 – Tipologia del Servizio.....	
Art. 6 – Destinatari del Servizio.....	
Art. 7 – Modalità di accesso al Servizio.....	
Art. 8 – modalità di erogazione del Servizio.....	
Art. 9 – Trattamento dei dati personali.....	
Art. 10 – Disposizioni finali.....	



Art. 1 – Finalità del Servizio

- 1) Il Servizio di “Trasporto Solidale” è inteso come intervento volto a concorrere alla promozione del benessere dei cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, permettendo loro di fruire della rete dei servizi esistenti nella zona per il soddisfacimento di bisogni primari.
- 2) Il Servizio rientra tra le azioni di natura socio - assistenziale promosse dell’Ambito di Taranto al fine di consentire a persone, in situazioni di svantaggio, anche transitorio, di raggiungere strutture a carattere assistenziale e sanitario, centri di cura e riabilitazione, centri commerciali e in generale, di accedere a luoghi in cui si erogano servizi di cui necessitano.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità a cui si devono uniformare la gestione e l’erogazione del servizio di “Trasporto Solidale” nonché i criteri di accesso dell’utenza al servizio stesso.

Art. 3 – Area Territoriale

- 1) Il Servizio viene effettuato nell’ambito del Territoriale di Taranto, compreso il raggiungimento dei centri ospedalieri.

Art. 4 – Modalità di Gestione

- 1) Il servizio potrà essere effettuato dall’Ambito Territoriale con le seguenti modalità:
 - a) In forma diretta con l’utilizzo di veicoli di proprietà dell’Associazione e di volontari della stessa, per la conduzione dei mezzi;
 - b) Attraverso la stipula di apposite convenzioni con associazioni di volontariato e/o loro raggruppamenti;
 - c) I conducenti dei veicoli dovranno essere in possesso di patente cat. B.

Art. 5 – Tipologia del Servizio

- 1) Il “Trasporto Solidale” è un servizio utile e permette l’accesso:
 - a) Alle strutture didattiche, educative, sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche e convenzionate per la fruizione delle relative prestazioni;
 - b) Agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi per l’espletamento di pratiche burocratiche necessarie di rilevanza primaria;
 - c) Ai centri commerciali per l’approvvigionamento di generi di prima necessità in situazioni di mancanza degli stessi presso gli esercizi commerciali del luogo di residenza.
- 2) Le suddette prestazioni vengono rese quando le stesse non sono assicurate dal S.S.N. o non ricadono nella competenza dei servizi sociali gestiti, in forma associata, a livello territoriale.
- 3) Non possono in alcun modo essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzi specifici quali AMBULANZA.



- 4) Il Servizio di trasporto inizia dalla residenza dell'utente, è diretto ad una delle suddette destinazioni e si conclude con il rientro al domicilio dell'utente stesso.
- 5) In ogni caso non deve superare un massimo di 3 ore di impegno per trasporto, escluso il tempo di viaggio per raggiungere la destinazione.

Art. 6 – Destinatari del Servizio

- 1) Possono usufruire del servizio di “Trasporto Solidale” i cittadini residenti nell’Ambito del Territorio di Taranto che siano:
 - a) Soggetti portatori di gravi patologie, acute e croniche, richiedenti terapie o cicli di terapia che limitano l'autonomia, presso adeguati centri medico-assistenziali;
 - b) Anziani ultrasessantacinquenni privi di capacità autonoma nella mobilità extracittadina;
 - c) Invalidi adulti, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% e portatori di disabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92.
 - d) Persone adulte segnalate dai servizi sociali del Comune, della ASL o da altri uffici competenti. E' prevista una relazione da parte del soggetto pubblico proponente che illustri la necessità dell'intervento.
 - e) Minori disabili accompagnati da un genitore o in presenza di un vigilatore

Art. 7 – Modalità di accesso al Servizio

- 1) L'accesso al Servizio avviene a seguito di richiesta per iscritto su apposito modulo da parte del soggetto interessato, da un familiare o dal legale rappresentante, presso la sede dell'Associazione.
- 2) La richiesta può essere presentata anche per via telematica ed in particolare necessità anche per via telefonica. In quest'ultimo caso verrà compilato il modulo direttamente dall'Associazione ANF ed il servizio potrà essere erogato previo conferma, entro 24 ore dalla richiesta con le modalità formali sopra dette.
- 3) Alla domanda di accesso al servizio di “trasporto solidale”, dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000:
 - I dati anagrafici e una e-mail di riferimento ed il n.ro telefonico
 - La situazione di necessità previste dall'art. 6.
 - Il tipo di intervento richiesto, l'impegni orario ed i giorni previsti.
 - Di conoscere ed accettare le condizioni previste dal presente regolamento.

Inoltre, alla domanda dovranno essere alleganti:

- La relazione preliminare, laddove prevista.
- L'attestazione ISEE (in corso di validità) relativa alle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata ai sensi del d. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/00. L'attestato una volta presentato resta gli atti e va rinnovato annualmente.



Art. 8 – Modalità di erogazione del Servizio

- 1) Il servizio “Trasporto Solidale” non prevede percorsi fissi e predefiniti, ma essi vengono determinati sulla base dell’effettiva domanda di viaggio. Esso è un servizio A CHIAMATA, che viene svolto in tutti i giorni feriali, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, su richiesta degli aventi diritto, previa presentazione della documentazione necessaria comprovante il possesso dei requisiti di cui all’arto. 6.
- 2) Gli operatori addetti al trasporto devono garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.
- 3) Gli utenti devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al soggetto incaricato del servizio variazione che si renda necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti. E’ obbligatoria la presenza dell’accompagnatore per gli utenti con particolari patologie e/o tutoraggio (minori, diversamente abili etc...).
- 4) L’accompagnatore viene fornito direttamente dall’utente, per un massimo di 1 accompagnatore per utente.
- 5) Sul mezzo è consentito il trasporto di bagagli che rispettino le seguenti caratteristiche:
 - Il bagaglio non deve superare le dimensioni di cm 80X50X50;
 - Non è consentito di portare con sé più di un bagaglio;
 - È consentito il trasporto di borse della spesa.
 - Il Bagaglio non deve contenere materiale pericoloso, infiammabile, maleodorante o che possano danneggiare il mezzo.

Art. 9 – Trattamento dei dati

I dati forniti saranno trattati come da Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, così come da informativa consegnata a tutti i richiedenti del Trasporto solidale.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è suscettibile di tutte le modifiche che si renderanno opportune e necessarie nel corso della sua applicazione, anche relativamente al coinvolgimento di nuovi soggetti.